

**Schema di DM unico sui consulenti finanziari**

<b>Testi vigenti</b>	<b>Nuovo testo</b>	<b>Commento</b>
	<p align="center"><b>Indice</b></p> <p>PARTE I (Disposizioni comuni)</p> <p>PARTE II (Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)</p> <p>PARTE III (Consulenti finanziari autonomi)</p> <p>PARTE IV (Società di consulenza finanziaria)</p> <p>PARTE V (Disposizioni transitorie e finali)</p>	
<p align="center"><b>D.M. n. 472/1998</b> <i>(Regolamento sui consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)</i></p> <p>Tale Regolamento non contiene una specifica disposizione dedicata alle "Definizioni".</p> <p align="center">--</p> <p align="center"><b>D.M. n. 206/2008</b> <i>(Regolamento sui consulenti finanziari autonomi)</i></p> <p align="center"><b>Art. 1</b> <b>(Definizioni)</b></p>	<p align="center"><b>PARTE I</b> <b>(Disposizioni comuni)</b></p> <p align="center"><b>Art. 1</b> <b>(Definizioni)</b></p>	<p>Il nuovo Regolamento, allo scopo di rendere maggiormente fruibile la relativa lettura a fronte di termini che vi ricorrono con più frequenza, esordisce con una norma volta a fornire le definizioni rilevanti ai fini della relativa applicazione.</p>

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p>1. Nel presente regolamento si intendono per:</p> <p>a) «albo»: l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>b) «consulenti finanziari»: le persone fisiche di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>c) «consulenza in materia di investimenti»: il servizio di investimento di cui all'articolo 1, comma 5-septies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>d) «emittenti e intermediari»: gli emittenti prodotti finanziari, i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, la società Poste Italiane autorizzata alla prestazione di servizi di investimento ai sensi degli articoli 2 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e ogni altro soggetto che intermedia risorse finanziarie attraverso prodotti finanziari, qualunque sia il Paese in cui tali soggetti hanno la propria sede;</p> <p>e) «Organismo»: l'organismo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	<p>1. Nel presente regolamento si intendono per:</p> <p>a) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato;</p> <p>b) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato;</p> <p>c) «Regolamento Intermediari»: il Regolamento adottato con la delibera Consob n. 20307, del 15 febbraio 2018, e successive modificazioni;</p> <p>d) «albo»: l'albo istituito ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF;</p> <p>e) «Organismo»: l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del TUF;</p> <p>f) «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede»: le persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 5-septies.3, del TUF;</p> <p>g) «consulenti finanziari autonomi»: le persone fisiche di cui all'articolo 18-bis del TUF;</p> <p>h) «società di consulenza finanziaria»: le società di cui all'articolo 18-ter del TUF;</p> <p>i) «consulenti finanziari»: i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria;</p>	<p>Rispetto all'impianto definitorio contenuto nei DD.MM. nn. 206/2008 e 66/2012 (il D.M. n. 472/98 non contiene una norma <i>ad hoc</i> recante le definizioni), l'<b>articolo 1</b> del nuovo Regolamento fornisce definizioni e richiami aggiornati alle ultime modifiche normative in materia di consulenti finanziari. A titolo esemplificativo, l'albo, dapprima disciplinato in diversi articoli del TUF, ai sensi delle modifiche normative intervenute in attuazione della Legge di Stabilità per il 2016, è ora disciplinato dall'articolo 31, comma 4, del medesimo Testo Unico [<i>cf.</i> lettera d)]. Si introduce altresì la definizione di "TUB", "Regolamento Intermediari", quella di "consulenti finanziari" (che ricomprende le tre categorie di consulenti) e quella di "gestione di portafogli" [<i>cf.</i> lettere b), c), i) e k)].</p>
--	---	---

## Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p style="text-align: center;">---</p> <p style="text-align: center;"><b>D.M. n. 66/2012</b> <i>(Regolamento sulle società di consulenza finanziaria)</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b> <b>(Definizioni)</b></p> <p>1. Nel presente regolamento si intendono per:</p> <p>a) “albo”: la sezione dell’albo istituito ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dedicata alle società di consulenza finanziaria di cui all’articolo 18-ter;</p> <p>b) “società di consulenza finanziaria”: le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata che prestano la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, di cui all’articolo 18-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>c) “consulenza in materia di investimenti”: il servizio di investimento di cui all’articolo 1, comma 5-septies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>d) “emittenti e intermediari”: gli emittenti prodotti finanziari, i soggetti abilitati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del</p>	<p>j) «consulenza in materia di investimenti»: il servizio di investimento di cui all’articolo 1, comma 5-septies, del TUF;</p> <p>k) «gestione di portafogli»: il servizio di investimento di cui all’articolo 1, comma 5-quinquies, del TUF;</p> <p>l) «emittenti e intermediari»: gli emittenti prodotti finanziari, i soggetti abilitati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del TUF, le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le società di cui all’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, la società Poste Italiane autorizzata alla prestazione di servizi di investimento ai sensi degli articoli 2 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e ogni altro soggetto che intermedia risorse finanziarie attraverso prodotti finanziari, qualunque sia il Paese in cui tali soggetti hanno la propria sede.</p>	
---	--	--

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p>decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, la società Poste Italiane autorizzata alla prestazione di servizi di investimento ai sensi degli articoli 2 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e ogni altro soggetto che intermedia risorse finanziarie attraverso prodotti finanziari, qualunque sia il Paese in cui tali soggetti hanno la propria sede;</p> <p>e) “organismo”: l’organismo di cui all’articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>f) “Testo Unico”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>g) “d.m. 24 dicembre 2008, n. 206”: il Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l’iscrizione all’albo delle persone fisiche consulenti finanziari, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 24 dicembre 2008, n. 206.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>D.M. n. 472/1998</b> <i>(Regolamento sui consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede)</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b> <b>(Requisiti di onorabilità)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PARTE II</b> <b>(Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b> <b>(Requisiti di onorabilità)</b></p>	<p>La <b>Parte II</b> del Regolamento è dedicata ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e incorpora quindi, modificandole e integrandole, le previsioni del D.M. n. 472/1998.</p>

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p>1. Non possono essere iscritti all'albo unico dei promotori finanziari, di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "albo"), coloro che:</p> <p>a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;</p> <p>b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:</p> <p>1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;</p>	<p>1. Non possono essere iscritti nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'albo coloro che:</p> <p>a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;</p> <p>b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:</p> <p>1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di strumenti di pagamento, di antiriciclaggio, di intermediari abilitati</p>	<p>L'<b>articolo 2</b> del nuovo Regolamento è dedicato ai requisiti di onorabilità che tali soggetti devono possedere ai fini dell'iscrizione nella relativa sezione dell'albo.</p> <p>Nella <b>lettera b)</b> del <b>comma 1</b>, è aggiornata l'indicazione delle leggi nn. 1423/1956 e 575/1965, entrambe abrogate dal d.lgs. n. 159/2011 (cd. Codice Antimafia), che rappresenta la normativa in vigore di riferimento.</p> <p>L'integrazione di cui al <b>n. 1</b> della <b>lettera c)</b> ricalca le previsioni dello schema di D.M. sugli esponenti aziendali delle banche<sup>1</sup> (di seguito, "<b>schema di D.M. sugli esponenti aziendali delle banche</b>"). Al riguardo, si precisa che i delitti specificamente</p>
--	--	---

<sup>1</sup> Il D.M. al quale si fa riferimento nei commenti si identifica con lo schema di Decreto Ministeriale "in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositi" la cui consultazione si è conclusa il 22 settembre 2017 e i cui esiti non sono stati ancora pubblicati.

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p>2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;</p> <p>3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;</p>	<p>all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-<i>bis</i>, 270-<i>quater</i>, 270-<i>quinquies</i>, 270-<i>sexies</i>, 416, 416-<i>bis</i>, 416-<i>ter</i>, 418 e per uno dei delitti previsti nel capo II del titolo X III del libro II del codice penale;</p> <p>2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;</p> <p>3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;</p>	<p>indicati erano già ricompresi tra quelli previsti nel successivo n. 3), e quindi rilevavano solo se la relativa condanna era superiore all'anno. Con la presente modifica, in considerazione della particolare gravità degli stessi, i suddetti delitti rilevano a prescindere dalla durata della relativa condanna.</p> <p>Alla luce della valutazione di gravità sottesa al nuovo testo e tenuto conto della specificità dell'esercizio della professione di consulente finanziario, risulta opportuno integrare l'elencazione dei reati rilevanti per la perdita dei requisiti di onorabilità al n. 1 con tutti i delitti previsti dal Capo II, del Titolo XIII del Libro II del Codice Penale (Dei delitti contro il patrimonio mediante frode)<sup>2</sup>.</p>
---	---	---

<sup>2</sup> Per effetto della modifica proposta rientrano nel novero dei reati rilevanti anche le seguenti fattispecie delittuose gravi (oltre a quella della Truffa ex art. 640 c.p.): artt. 640 *bis* (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 640 *ter* (Frode informatica); 641 (Insolvenza fraudolenta); 642 (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati), 643 (Circonvenzione di persone incapaci); 644 (Usura); 645 (Frode in emigrazione); 646 (Appropriazione indebita); 648 (Ricettazione); 648 *bis* (Riciclaggio); 648 *ter* (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita); 648 *ter*.1. (Autoriciclaggio).

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p>4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.</p> <p>2. Non possono essere iscritti all'albo coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvi gli effetti della riabilitazione ed il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.</p> <p>3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è</p>	<p>4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;</p> <p>d) all'atto della presentazione dell'istanza di iscrizione si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi del TUB e del TUF.</p> <p>2. Non possono essere iscritti nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'albo coloro nei confronti dei quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvi gli effetti della riabilitazione ed il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.</p> <p>3. Nei casi previsti al comma 1, lettera c), e al comma 2 non possono essere iscritti nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'albo coloro ai quali</p>	<p>L'introduzione del <b>comma 3</b> sottolinea la rilevanza delle pene sostitutive, prevedendo il divieto di iscrizione all'albo anche in caso di reclusione quale <i>pena detentiva sostituita</i> con le</p>
---	---	---

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p>effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari (di seguito "Organismo") .</p>	<p>sia stata comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva.</p> <p>4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.</p>	<p><i>pene sostitutive</i> della semidetenzione o della libertà vigilata di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b> <b>(Situazioni impeditive)</b></p> <p>1. Non possono essere iscritti all'albo coloro che per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo:</p> <p>a) in imprese sottoposte a fallimento;</p> <p>b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b> <b>(Situazioni impeditive)</b></p> <p>1. Non possono essere iscritti nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'albo coloro che per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo:</p> <p>a) in imprese sottoposte a fallimento;</p> <p>b) in imprese operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, a procedure di risoluzione, o di liquidazione coatta amministrativa;</p>	



### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p>c) in intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco generale o da quello speciale ai sensi dell'articolo 111, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p>d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da loro commessi, le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p> <p>2. Non possono altresì essere iscritti all'albo:</p> <p>a) coloro che nell'esercizio della professione di agente di cambio non hanno fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;</p> <p>b) i consulenti finanziari radiati dal relativo albo ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>3. Ai fini del comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.</p>	<p>c) in intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del TUB;</p> <p>d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da loro commessi, le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p> <p>2. Non possono altresì essere iscritti nella medesima sezione dell'albo:</p> <p>a) coloro che nell'esercizio della professione di agente di cambio non hanno fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;</p> <p>b) i consulenti finanziari autonomi radiati dalla relativa sezione dell'albo;</p> <p>c) coloro che sono iscritti nella sezione dei consulenti finanziari autonomi dell'albo;</p> <p>d) i soci, gli esponenti aziendali, i dipendenti e i collaboratori delle società di consulenza finanziaria.</p>	<p>La modifica di cui alla <b>lettera c)</b> è volta ad allineare il dettato di cui alla lettera c) con la nuova disciplina degli intermediari finanziari stabilita dall'articolo 113-ter del TUB, che non prevede la cancellazione dall'albo ma la revoca dell'autorizzazione.</p> <p><b>Il comma 2, lettera c)</b>, è in linea con l'articolo 146, comma 5, del Regolamento Intermediari.</p> <p>La disposizione di cui alla <b>lettera d)</b> sancisce il divieto per i "soci" e per gli "esponenti aziendali" delle società di consulenza finanziaria di essere</p>
--	--	---

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p>4. L'impedimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non opera se l'interessato dimostra la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.</p> <p>5. L'interessato informa tempestivamente l'Organismo delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e comunica gli elementi idonei a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.</p> <p>6. L'Organismo valuta l'idoneità degli elementi comunicati dall'interessato a dimostrare l'estraneità. Ai fini della valutazione, l'Organismo tiene conto, fra gli altri elementi, del fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari, non siano stati adottati nei confronti dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario, mobiliare o</p>	<p>3. Ai fini del comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.</p> <p>4. L'impedimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non opera se l'interessato dimostra la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la revoca dell'autorizzazione dell'impresa stessa.</p> <p>5. L'interessato informa tempestivamente l'Organismo delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e comunica gli elementi idonei a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la revoca dell'autorizzazione dell'impresa stessa.</p> <p>6. L'Organismo valuta l'idoneità degli elementi comunicati dall'interessato a dimostrare l'estraneità. Ai fini della valutazione, l'Organismo tiene conto, fra gli altri elementi, del fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla revoca dell'autorizzazione dell'impresa stessa, non siano stati adottati nei confronti dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con</p>	<p>iscritti nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Tale divieto viene previsto tra le “<i>situazioni impeditive</i>” e non nei “<i>requisiti di indipendenza</i>”; ciò sul presupposto che la mera iscrizione all'albo dei consulenti abilitati all'offerta fuori sede non inficia l'indipendenza di un socio, bensì integra una situazione impeditiva per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che non possono essere soci di una società di consulenza finanziaria.</p> <p>Inoltre, per mantenere distinti gli ambiti inerenti alla prestazione della consulenza finanziaria in via indipendente e quelli inerenti ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede - al fine di non generare confusione nel pubblico dei risparmiatori - si prevede, quale situazione impeditiva dell'iscrizione nella sezione degli abilitati, anche la condizione di “dipendente” o “collaboratore” delle società di consulenza finanziaria. In assenza di questa previsione, infatti, tali soggetti potrebbero - anche solo potenzialmente - agire su mandato di un intermediario.</p> <p><b>I commi 4, 5 e 6</b> sono stati modificati sostituendo il riferimento alla cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari con quello alla revoca dell'autorizzazione dell'impresa, in conformità con la modifica apportata al precedente comma 1, lettera c) (<i>cfr. supra</i>).</p>
--	---	---

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p>assicurativo, condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile, provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2409 del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte dell'organo competente.</p>	<p>sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile, provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2409 del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte dell'organo competente.</p>	
<p>7. L'Organismo, conformemente ai principi e ai criteri stabiliti dalla Consob ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, entro i termini e secondo le modalità dallo stesso stabilite con proprio regolamento, comunica all'interessato la propria motivata decisione in merito alla sussistenza dell'impedimento. Nelle more della valutazione l'interessato non è iscritto all'albo.</p>	<p>7. L'Organismo, entro i termini e secondo le modalità dallo stesso stabilite con proprio regolamento, comunica all'interessato la propria motivata decisione in merito alla sussistenza dell'impedimento. Nelle more della valutazione l'interessato non è iscritto all'albo.</p>	<p>Avuto riguardo al <b>comma 7</b>, si è ritenuto di eliminare il riferimento ai principi e criteri da stabilirsi da parte della Consob. Il richiamo infatti, non essendoci specifici criteri sul punto, appare superfluo. Per completezza si rileva che si è optato per non inserire il riferimento alla sospensione dalle funzioni previsto nell'articolo 3, comma 7, del D.M. n. 206/2008 (tale disposizione prevede che <i>“Nelle more della valutazione l'interessato non è iscritto all'albo e se iscritto è sospeso dalle funzioni”</i>).</p>
<p>8. L'Organismo valuta nuovamente l'idoneità dell'interessato se sopravvengono i fatti previsti al comma 6 ovvero altri fatti nuovi che possono avere rilievo ai fini della valutazione. A tal fine l'interessato comunica tali fatti all'Organismo tempestivamente.</p>	<p>8. L'Organismo valuta nuovamente l'idoneità dell'interessato se sopravvengono i fatti previsti al comma 6 ovvero altri fatti nuovi che possono avere rilievo ai fini della valutazione. A tal fine l'interessato comunica tali fatti all'Organismo tempestivamente.</p>	
<p>9. Gli impedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno la durata di tre anni decorrenti dall'adozione dei provvedimenti relativi alle</p>	<p>9. Gli impedimenti di cui ai commi 1 e 2, lettera a), hanno la durata di tre anni decorrenti dall'adozione dei provvedimenti</p>	

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p>situazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), o dal verificarsi dei fatti di cui al comma 2, lettera a). Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato. L'impedimento di cui al comma 2, lettera b), ha in ogni caso la durata di tre anni.</p>	<p>relativi alle situazioni di cui al comma 1, o dal verificarsi dei fatti di cui al comma 2, lettera a). Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato. L'impedimento di cui al comma 2, lettera b), ha la durata di cinque anni decorrenti dal provvedimento di radiazione.</p>	<p>La modifica prevista dall'ultimo inciso del <b>comma 9</b> è volta ad uniformare la durata degli effetti afflittivi del provvedimento di radiazione per le due sezioni dell'albo [<i>cf.</i> dettato dell'articolo 152, comma 5, lett. c), del Regolamento Intermediari, secondo cui i soggetti cancellati dall'albo per radiazione possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché siano decorsi cinque anni dalla data della notifica della delibera di radiazione].</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b> <b>(Requisiti di professionalità)</b></p> <p>1. Coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'albo devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero equipollente sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b> <b>(Requisiti di professionalità)</b></p> <p>1. Coloro che intendono ottenere l'iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'albo devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero equipollente sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Autorità competente o, in assenza, dell'Organismo.</p>	<p>Nell'<b>articolo 4</b> del nuovo Regolamento sono stati fatti confluire gli articoli 3 ("<i>Requisiti di professionalità</i>") e 4 ("<i>Criteri valutativi della esperienza professionale</i>") del D.M. n. 472/1998 sui consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.</p> <p>Le valutazioni dei titoli di studio dei cittadini europei sono di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale o Provinciale; solo in assenza della previsione di attribuzione della specifica competenza ad alcuna Autorità, la valutazione spetta all'Organismo.</p>

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p>2. Ai fini dell'iscrizione all'albo occorre, altresì, superare una prova valutativa indetta dall'Organismo, secondo le modalità stabilite dall'Organismo medesimo.</p> <p>3. Sono esonerati dal superamento della prova di cui al comma 2 coloro che risultano in possesso dei requisiti di professionalità accertati dall'Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dall'articolo 4.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b> <b>(Criteri valutativi della esperienza professionale)</b></p> <p>1. L'accesso all'albo dei promotori finanziari è consentito a coloro che hanno acquistato una specifica esperienza professionale avendo svolto una delle sottoindicate attività:</p>	<p>2. Ai fini dell'iscrizione occorre, altresì, possedere un'adeguata conoscenza specialistica in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, e individuate dall'Organismo. La conoscenza adeguata è accertata tramite una prova valutativa indetta dall'Organismo, secondo le modalità stabilite dall'Organismo medesimo.</p> <p>3. Sono esonerati dal superamento della prova di cui al comma 2:</p> <p>a) coloro che siano stati iscritti nella sezione dell'albo dei consulenti finanziari autonomi.</p>	<p>La disposizione di cui al <b>comma 2</b> è volta a rendere la prova valutativa per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede omogenea a quella per i consulenti finanziari autonomi. Si è optato di lasciare all'autonomia organizzativa dell'Organismo la scelta di disciplinare le modalità di svolgimento della prova valutativa, eventualmente prevedendo anche un'unica prova per le due categorie di soggetti.</p> <p>Il <b>comma 3</b> dell'articolo 4 disciplina le ipotesi in cui, ai fini dell'adeguata conoscenza, non occorre espletare la prova valutativa; tali casi di esonero dalla prova valutativa si giustificano alla luce di un'esperienza maturata dal soggetto <i>aliunde</i> e ritenuta sufficiente a garantire un adeguato livello di tutela dell'investitore. In buona sostanza, tale disposizione ricalca, con i dovuti aggiornamenti, le corrispondenti previsioni contenute nel D.M. n. 472/1998 [<i>cf.</i> lettere a) e b) dell'articolo 4, comma 3, del nuovo Regolamento].</p> <p>Alla <b>lettera a)</b> del <b>comma 3</b> è stato introdotto l'esonero dalla prova valutativa per coloro che siano stati iscritti alla sezione dell'albo dei consulenti finanziari autonomi; esonero non previsto originariamente dall'articolo 3, comma 3,</p>
--	---	--

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p>a) agente di cambio, iscritto al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal Ministero dell'economia e delle finanze;</p> <p>b) negoziatore, abilitato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;</p> <p>c) funzionario di banca addetto ad uno dei servizi e attività di investimento previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi e attività di investimento, ovvero responsabile del controllo interno;</p> <p>d) funzionario di impresa di investimento o di società di gestione del risparmio addetto ad uno dei servizi e attività di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998 o all'attività di gestione collettiva del risparmio, ovvero personale preposto ad un'unità operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi e</p>	<p>b) gli agenti di cambio;</p> <p>c) i quadri direttivi di terzo e quarto livello di banca, ovvero il preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, di impresa di investimento o di società di gestione del risparmio che siano stati addetti ad uno dei servizi e attività di investimento previsti dal TUF.</p>	<p>del D.M. n. 472/1998 in virtù del fatto che, all'epoca della relativa redazione, la categoria dei consulenti finanziari autonomi non era prevista e disciplinata.</p> <p>Nel nuovo Regolamento non si prevede più la figura del negoziatore abilitato (prevista dalla lettera b), dell'articolo 4, del comma 1, del D.M. n. 472/1998); ciò in linea con quanto già previsto dal D.M. n. 206/2008 in materia di consulenti finanziari autonomi.</p> <p>La principale innovazione si rinviene nella nuova <b>lettera c)</b> del <b>comma 3</b>. In primo luogo, la dizione di “<i>funzionario</i>” utilizzata nel D.M. n. 472/1998 è stata sostituita con quella di “<i>quadri direttivi di terzo e quarto livello</i>”, aggiornata al nuovo inquadramento nel settore.</p> <p>L'esonero dalla prova valutativa per i soggetti preposti o responsabili, unitamente alla circostanza che gli stessi debbano comunque essere stati addetti a un servizio o ad un'attività di investimento costituisce una forma di selezione sufficientemente idonea a garantire la professionalità degli stessi.</p>
---	--	--

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p>attività di investimento o dell'attività di gestione collettiva del risparmio, ovvero responsabile del controllo interno.</p> <p>2. Le attività di cui alle lettere c) e d) del comma 1, devono essere state svolte per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni.</p> <p>3. La documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti professionali di cui alle lettere c) e d) del comma 1, deve includere una dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'albo è stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento.</p> <p>4. La dichiarazione di cui al precedente comma 3 può essere resa anche dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale.</p>	<p>4. Le attività previste alla lettera c) del comma 3, devono essere state svolte per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni nei dieci anni precedenti la richiesta di iscrizione all'albo.</p> <p>5. La documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera c) del comma 3, può includere una dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'albo è stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento.</p> <p>6. La dichiarazione di cui al comma 5 può essere resa anche dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale.</p>	<p>Al <b>comma 5</b> vi è la previsione della mera possibilità per l'interessato ("<u>può</u>") di "<i>includere la dichiarazione autentica</i>", in luogo di un obbligo in tal senso. Ciò in considerazione del diritto dell'interessato di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla base dei principi previsti dall'articolo 18 della legge n. 241/1990 e delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, applicabili anche all'Organismo. Rimane ferma la possibilità di prevedere la facoltà di presentare tale documentazione da parte dell'interessato al fine di ridurre i tempi per l'istruttoria necessaria all'adozione del provvedimento.</p>
--	---	---

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p style="text-align: center;"><b>D.M. n. 206/2008</b> <i>(Regolamento sui consulenti finanziari autonomi)</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b> <b>(Requisiti di onorabilità)</b></p> <p>1. Non possono essere iscritti all'albo coloro che:</p> <p>a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;</p> <p>b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:</p> <p>1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;</p>	<p style="text-align: center;"><b>PARTE III</b> <b>(Consulenti finanziari autonomi)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b> <b>(Requisiti di onorabilità)</b></p> <p>1. Non possono essere iscritti nella sezione dei consulenti finanziari autonomi dell'albo coloro che si trovano in una delle situazioni indicate dall'articolo 2.</p>	<p>La <b>Parte III</b> del nuovo Regolamento è dedicata ai Consulenti finanziari autonomi e, pertanto, incorpora, modificandole e integrandole, le previsioni contenute nel D.M. n. 206/2008.</p> <p>In coerenza con lo schema seguito per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui alla Parte I, anche la <b>Parte II</b>, relativa ai consulenti finanziari autonomi si apre con la disciplina relativa ai "<i>Requisiti di onorabilità</i>" (contenuta nell'articolo 4 del D.M. n. 206/2008). Al fine di fornire massima omogeneità alla materia, il nuovo <b>articolo 5</b> del Regolamento richiama i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 2 per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Al riguardo, si rinvia pertanto ai commenti relativi all'articolo 2 del presente Regolamento.</p>



## Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p>2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;</p> <p>3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;</p> <p>4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.</p> <p>2. Non possono essere iscritti all'albo coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.</p> <p>3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di</p>		
--	--	--

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p>equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b> <b>(Situazioni impeditive)</b></p> <p>1. Non possono essere iscritti all'albo coloro che per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo:</p> <p>a) in imprese sottoposte a fallimento;</p> <p>b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;</p> <p>c) in intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco generale o da quello speciale ai sensi dell'articolo 111, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p>d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da loro commessi, le sanzioni interdittive indicate</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b> <b>(Situazioni impeditive)</b></p> <p>1. Non possono essere iscritti nella sezione dei consulenti finanziari autonomi dell'albo coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 3, comma 1.</p>	<p>Riguardo al <b>comma 1</b> del nuovo articolo 6, sono richiamate le situazioni impeditive per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Pertanto, si rinvia ai commenti riportati in relazione all'articolo 3 del presente Regolamento.</p>

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p>nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p> <p>2. Non possono altresì essere iscritti all'albo:</p> <p>a) coloro che nell'esercizio della professione di agente di cambio non hanno fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;</p> <p>b) i promotori finanziari radiati dal relativo albo ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>3. Ai fini del comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.</p> <p>4. L'impedimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c) non opera se l'interessato dimostra la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la</p>	<p>2. Non possono altresì essere iscritti nella medesima sezione dell'albo:</p> <p>a) coloro che nell'esercizio della professione di agente di cambio non hanno fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;</p> <p>b) i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che sono stati destinatari di un provvedimento di radiazione ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera d), del TUF;</p> <p>c) coloro che sono iscritti nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'albo.</p> <p>3. Si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 3.</p>	<p>Il <b>comma 2, lettera c)</b>, dell'articolo 6 è in linea con le previsioni dell'articolo 146, comma 5, del Regolamento Intermediari.</p> <p>Mediante il richiamo operato dal <b>comma 3</b> dell'articolo in commento all'articolo 3 del presente Regolamento sono stati sostituiti i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 3 del D.M. n. 206/2008.</p>
---	---	---

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p>sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.</p> <p>5. L'interessato informa tempestivamente l'Organismo delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e comunica gli elementi idonei a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.</p> <p>6. L'Organismo valuta l'idoneità degli elementi comunicati dall'interessato a dimostrare l'estraneità. Ai fini della valutazione, l'Organismo tiene conto, fra gli altri elementi, del fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari, non siano stati adottati nei confronti dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile, provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2409 del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte dell'organo competente.</p>		
--	--	--

## Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p>7. Entro trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da parte dell'interessato, l'Organismo comunica a quest'ultimo la propria motivata decisione in merito alla sussistenza dell'impedimento. Nelle more della valutazione l'interessato non è iscritto all'albo e se iscritto è sospeso dalle funzioni.</p> <p>8. L'Organismo valuta nuovamente l'idoneità dell'interessato se sopravvengono i fatti previsti al comma 6 ovvero altri fatti nuovi che possono avere rilievo ai fini della valutazione. A tal fine l'interessato comunica tali fatti all'Organismo tempestivamente.</p> <p>9. Gli impedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno la durata di tre anni decorrenti dall'adozione dei provvedimenti relativi alle situazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), o dal verificarsi dei fatti di cui al comma 2, lettera a). Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato. L'impedimento di cui al comma 2, lettera b), ha in ogni caso la durata di tre anni.</p>	<p>4. Gli impedimenti di cui ai commi 1 e 2, lettera a), hanno la durata di tre anni decorrenti dall'adozione dei provvedimenti relativi alle situazioni di cui al comma 1, o dal verificarsi dei fatti di cui al comma 2, lettera a). Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato. L'impedimento di cui al comma 2, lettera b), ha in ogni caso la durata di cinque anni decorrenti dal provvedimento di radiazione dall'albo.</p>	<p>Con il <b>comma 4</b> è stata modificata la disciplina relativa alla durata degli impedimenti, uniformandola alla disciplina degli effetti afflittivi del provvedimento di radiazione per le due sezioni dell'albo [<i>cf.</i> articolo 152, comma 5, lettera c), del Regolamento Intermediari] (<i>cf.</i> anche speculare articolo 3, comma 9, del presente Regolamento).</p>
--	--	--

## Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<b>Art. 2 (Requisiti di professionalità)</b>	<b>Art. 7 (Requisiti di professionalità)</b>	
<p>1. Per l'iscrizione all'albo è necessario un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto dalla legge o un titolo di studio estero equipollente, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.</p> <p>2. Ai fini dell'iscrizione all'albo occorre, altresì, possedere un'adeguata conoscenza specialistica in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, e individuate dall'Organismo. La conoscenza adeguata è accertata tramite una prova valutativa indetta dall'Organismo, secondo le modalità da questo stabilite.</p> <p>3. Sono esonerati dalla prova valutativa di cui al comma 2:</p> <p>a) i promotori finanziari regolarmente iscritti al relativo albo che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei</p>	<p>1. Coloro che intendono ottenere l'iscrizione nella sezione dei consulenti finanziari autonomi dell'albo devono possedere un titolo di studio conforme a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 e superare una prova valutativa avente le caratteristiche previste dal comma 2 dell'articolo 4.</p> <p>2. Sono esonerati dalla prova valutativa di cui al comma 1:</p> <p>a) coloro che siano stati iscritti all'albo quali consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;</p>	<p>Il <b>comma 1</b> dell'articolo 7 incorpora i commi 1 e 2 dell'articolo 2 del D.M. n. 206/2008. Il medesimo comma richiama i requisiti di professionalità previsti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del presente Regolamento (<i>cfr.</i> i commenti relativi all'articolo 4).</p> <p>Il <b>comma 2</b> dell'articolo 7 prevede i casi di esonero dalla prova valutativa per coloro che intendono iscriversi alla sezione dei consulenti finanziari autonomi dell'albo.</p> <p>La <b>lettera a)</b> ricalca quanto previsto dalla lettera a) del comma 3, dell'articolo 4 del presente Regolamento per i consulenti finanziari abilitati</p>

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p>tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all'albo, hanno esercitato la propria attività professionale per conto di soggetti abilitati che nei medesimi periodi hanno svolto attività di consulenza in materia di investimenti;</p> <p>b) i quadri direttivi di terzo e quarto livello di soggetti abilitati che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all'albo, sono stati addetti al servizio di consulenza in materia di investimenti ovvero il personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa di un soggetto abilitato, o comunque responsabile della stessa, addetto al servizio di consulenza in materia di investimenti;</p> <p>c) gli agenti di cambio.</p> <p>4. Ai fini dell'esonero dalla prova valutativa, i soggetti di cui al comma 3 producono la documentazione attestante l'esercizio dell'attività professionale. La documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti professionali di cui alle lettere a) e b) del comma 3 deve includere la dichiarazione di un rappresentante del soggetto abilitato attestante l'ufficio al quale il richiedente</p>	<p>b) i soggetti che hanno svolto le attività di cui all'articolo 4, comma 3, lettere b) e c). Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4.</p>	<p>all'offerta fuori sede. Il riferimento al vincolo temporale previsto nell'ambito della corrispondente disposizione del D.M. n. 206/2008 è stato eliminato in quanto si ritiene che i soggetti che sono stati iscritti, anche senza mandato dell'intermediario, in una sezione dell'albo abbiano i requisiti di professionalità richiesti ai fini dell'altra sezione dell'albo.</p> <p>Relativamente alla <b>lettera b)</b>, si precisa che i richiami ai commi indicati dell'articolo 4 del Regolamento rendono omogenea la disciplina dei requisiti di professionalità dei consulenti finanziari autonomi a quella dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.</p>
--	---	--

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p>l'iscrizione all'albo è stato addetto, le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento.</p> <p>5. Per il mantenimento dell'iscrizione all'albo, i consulenti finanziari sono tenuti all'aggiornamento professionale nelle materie di cui al comma 2, nella misura e secondo le modalità stabilite dalla Consob con regolamento ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 5, lettera g), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>		
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b> <b>(Requisiti di esperienza professionale)</b></p> <p>1. Coloro che intendono ottenere l'iscrizione nella sezione dei consulenti finanziari autonomi dell'albo devono altresì possedere l'esperienza professionale maturata ai sensi dell'articolo 9.</p>	<p>L'<b>articolo 8</b> del nuovo Regolamento stabilisce i requisiti di esperienza professionale che i consulenti finanziari autonomi devono possedere, ai fini dell'iscrizione nella relativa sezione dell'albo unico, in coerenza con la previsione contenuta nell'articolo 10, comma 6, del d.lgs. n. 129/2017 (di recepimento della MiFID II), stante il quale <i>“Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, ai consulenti finanziari autonomi, alle società di consulenza finanziaria e al personale delle società di consulenza finanziaria che svolgono le attività previste dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE si applicano i requisiti di esperienza professionale ivi stabiliti e le relative disposizioni attuative adottate anche dalla Consob.”</i>.</p>



## Schema di DM unico sui consulenti finanziari

	<p>2. Con riguardo all'esperienza professionale e alla formazione professionale richieste, nonché ai corsi di formazione e ai relativi <i>test</i></p>	<p>Pertanto, si sottolinea che, in virtù del citato articolo 10, comma 6, per i consulenti finanziari autonomi, i requisiti di esperienza professionale sono richiesti <u>ai fini dell'iscrizione all'albo</u>, diversamente da quanto previsto per i consulenti abilitati all'offerta fuori sede, per i quali i requisiti di esperienza professionale sono richiesti ai fini della relativa operatività e non dell'iscrizione all'albo [al riguardo, <i>cfr.</i> l'articolo 79 (<i>Requisiti necessari per fornire informazioni</i>), commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del Regolamento Intermediari, relativamente alle caratteristiche della formazione professionale che consente di dimezzare i periodi di esperienza professionale, nonché l'articolo 80 del medesimo regolamento (<i>Requisiti necessari per prestare la consulenza</i>)].</p> <p>La differenza rispetto ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sta anche nella circostanza che, per questi ultimi, l'esperienza professionale si matura mediante attività svolta sotto supervisione. Nel caso dei consulenti finanziari autonomi, l'esperienza professionale richiamata dall'articolo in commento si acquisisce mediante l'attività di praticantato disciplinata dal successivo articolo 9 (<i>cfr. infra</i>).</p> <p>Al <b>comma 2</b> - al fine di individuare i criteri da seguire per valutare l'esperienza professionale e tutti gli aspetti a questa afferenti (formazione</p>
--	--	---

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

	<p>di verifica, si applicano i requisiti e le condizioni indicati dalla Consob con proprio regolamento nei confronti dei consulenti abilitati all'offerta fuori sede, salvo quanto di seguito stabilito:</p> <p>a) l'esperienza professionale deve essere maturata antecedentemente alla richiesta di iscrizione all'albo;</p> <p>b) al fine del computo dell'esperienza professionale valgono anche i periodi di esperienza maturati in qualità di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, cumulabili con i periodi di esperienza maturati anche presso più soggetti di cui all'articolo 9, comma 1;</p> <p>c) i corsi di formazione professionale possono essere svolti anche durante il periodo di praticantato previsto dall'articolo 9 e sono erogati esclusivamente: i) dalle associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, costituiti da almeno due anni; ii) dagli enti appartenenti a una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; iii) dagli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11, UNI 9001:2015 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello</p>	<p>professionale, corsi di formazione e relativi <i>test</i> di verifica) - si fa rinvio a quanto stabilito dalla Consob con proprio Regolamento avuto riguardo ai requisiti di esperienza professionale dei consulenti abilitati all'offerta fuori sede (in particolare, con tale comma, si intende richiamare l'applicazione degli articoli 79 e 80 del Regolamento Intermediari). Nel medesimo comma 2 si forniscono alcune precisazioni derivanti dalla peculiarità della disciplina dei consulenti finanziari autonomi.</p> <p>La tecnica del rinvio mobile al Regolamento Intermediari, oltre ad essere in linea con le previsioni dell'articolo 10, comma 6, del d.lgs. n. 129/2017 (di modifica al TUF in recepimento della MiFID II, che fa espresso richiamo alle disposizioni di attuazione dettate dalla Consob), consentirebbe di superare le criticità connesse al costante allineamento di due <i>corpus</i> normativi separati (il Regolamento Intermediari e il nuovo Decreto Unico), mantenendo nel tempo l'auspicato allineamento dei requisiti previsti rispettivamente per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e quelli autonomi.</p>
--	---	---

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

	<p>europeo o internazionale; iv) dai Consigli Nazionali degli Ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia, che abbiano comprovata esperienza formativa nelle materie rilevanti ai fini dell'esperienza professionale di cui al comma 1.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 9 (Praticantato)</b></p> <p>1. L'esperienza professionale di cui all'articolo 8, comma 1, deve essere acquisita tramite attività di praticantato svolta presso consulenti finanziari autonomi e/o società di consulenza finanziaria iscritte nella relativa sezione dell'albo, ovvero presso i soggetti abilitati come individuati dal TUF.</p> <p>2. Ai fini del requisito di esperienza professionale possono computarsi i periodi di operatività – anche sotto supervisione ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Intermediari – svolti in qualità di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.</p> <p>3. Il praticante consulente finanziario autonomo:</p> <p>a) deve svolgere la pratica professionale con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza e deve rispettare la disciplina relativa ai consulenti finanziari autonomi;</p> <p>b) assiste agli incontri dei soggetti di cui al comma 1 con i clienti;</p>	<p>La disposizione di cui all'<b>articolo 9</b> del nuovo Regolamento intende adattare ai consulenti finanziari autonomi l'operatività sotto supervisione prevista, come requisito di esperienza professionale, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (<i>cf.</i> articolo 81 del Regolamento Intermediari). Alcune previsioni sono state mutate dalla suddetta disciplina sotto supervisione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, altre sono state riprese dalla disciplina della pratica forense e del tirocinio dei dottori commercialisti in quanto, anche per queste categorie, l'esperienza professionale è condizione per l'iscrizione al relativo albo.</p>

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

	<p>c) partecipa con i soggetti di cui al comma 1 alla formulazione delle raccomandazioni ai clienti;</p> <p>d) può svolgere la pratica professionale anche contemporaneamente per conto di più soggetti, previo loro consenso;</p> <p>e) non può svolgere autonomamente il servizio di consulenza in materia di investimenti nei confronti dei clienti.</p> <p>4. Il praticantato può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.</p> <p>5. I soggetti di cui al comma 1, per ogni periodo di praticantato svolto da un praticante consulente, devono rilasciare idonea certificazione dell'attività svolta dal medesimo.</p> <p>6. L'Organismo può dettare ulteriori norme per la regolamentazione dell'attività di praticantato.</p>	
<p><b>Art. 5</b> <b>(Requisiti di indipendenza)</b></p>	<p><b>Art. 10</b> <b>(Requisiti di indipendenza)</b></p>	<p>Nel caso dei consulenti finanziari autonomi, l'indipendenza è volta a garantire l'assenza, nella prestazione della relativa attività, di conflitti di interesse derivanti da rapporti con soggetti "terzi".</p>

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p>1. Non possono essere iscritti all'albo i soggetti che intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.</p> <p>2. Gli iscritti all'albo informano l'Organismo, nei limiti e secondo le modalità da questo stabilite, dei rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al comma 1, dichiarando che essi non sono tali da condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione di consulenza in materia di investimenti. L'Organismo valuta le suddette dichiarazioni ai fini della permanenza dell'iscrizione all'albo.</p> <p>3. Per la prestazione di consulenza in materia di investimenti gli iscritti all'albo non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio.</p>	<p>1. Non possono essere iscritti nella sezione dei consulenti finanziari autonomi dell'albo i soggetti che intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.</p> <p>2. Gli iscritti all'albo informano l'Organismo, nei limiti e secondo le modalità da questo stabilite, dei rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al comma 1, dichiarando che essi non sono tali da condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione di consulenza in materia di investimenti. L'Organismo valuta le suddette dichiarazioni ai fini della permanenza dell'iscrizione all'albo.</p> <p>3. Per la prestazione di consulenza in materia di investimenti gli iscritti all'albo non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio, ad eccezione dei benefici non monetari di minore entità che non</p>	<p>Al <b>comma 3</b>, è prevista l'eccezione relativa alla legittima percezione dei benefici monetari di minore entità derivante dalla MiFID II. Sempre al comma 3, l'eccezione relativa alla prestazione del servizio di ricerca in materia di investimenti è prevista in coerenza con l'articolo</p>
--	--	--

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

	<p>condizionino l'indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti e della prestazione del servizio di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi, qualora questa sia ricevuta in cambio di pagamenti diretti da parte del consulente finanziario autonomo sulla base delle proprie risorse.</p>	<p>162, comma 1, lettera d), del Regolamento Intermediari (di recepimento del pacchetto MiFID II).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 6 (Requisiti patrimoniali)</b></p> <p>1. L'iscrizione all'albo è consentita previa sottoscrizione di un'assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell'iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1.500.000 di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 11 (Requisiti patrimoniali)</b></p> <p>1. L'iscrizione nella sezione dei consulenti finanziari autonomi dell'albo è consentita previa sottoscrizione di un'assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell'iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1.500.000 di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo. La polizza deve garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di consulenza conseguenti a negligenze ed errori professionali del consulente ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone – fisiche o giuridiche – del cui operato egli deve rispondere a norma di legge. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura.</p>	<p>Si è optato per l'inserimento nel presente DM delle disposizioni concernenti:</p> <p>(i) la copertura per i danni arrecati a terzi conseguenti a negligenze e/o errori professionali (<b>comma 1</b>);</p> <p>(ii) l'introduzione di una disposizione - già inserita nel D.M. n. 66/2012 per le società di consulenza - per prevedere il potere dell'Organismo di modificare gli importi dei massimali delle coperture assicurative per adeguarli all'inflazione o aumentarli in considerazione del volume di attività del consulente finanziario autonomo (<b>comma 2</b>);</p> <p>(iii) un'azione diretta che consenta al danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato la polizza per la responsabilità civile obbligatoria e il divieto per l'impresa di assicurazione, che ha stipulato il contratto di assicurazione professionale, di opporre inoperatività derivanti dal rapporto sottostante con l'assicurato, franchigie o scoperti ai soggetti danneggiati, che devono ricevere nel limite dei massimali garantiti l'integrale ristoro dei</p>

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

	<p>2. L'Organismo può modificare gli importi di cui al comma 1 per adeguarli all'inflazione.</p> <p>3. L'Organismo, previo parere conforme del MEF e della Consob, può definire gli ulteriori termini e le caratteristiche obbligatorie della polizza assicurativa, nonché prevedere un massimale annuale maggiore in considerazione dei volumi di attività dei consulenti finanziari autonomi.</p> <p>4. I terzi danneggiati possono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato la polizza per la responsabilità civile obbligatoria. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato qualora avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.</p>	<p>danni subiti, salvo il diritto di rivalsa della predetta impresa (<b>comma 4</b>);</p> <p>Invece, i termini e le caratteristiche della polizza assicurativa e la possibilità di modificare gli importi massimali delle coperture assicurative si rimettono alla definizione da parte dell'Organismo, sentiti il MEF e la Consob (<b>comma 3</b>).</p>
<p><b>D.M. 66/2012</b></p>	<p><b>PARTE IV</b> <b>(Società di consulenza finanziaria)</b></p>	<p>La <b>Parte IV</b> del nuovo Regolamento è dedicata alle società di consulenza finanziaria e, pertanto,</p>

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p style="text-align: center;"><i>(Regolamento sulle società di consulenza finanziaria)</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b> <b>(Contenuto dell'attività e denominazione)</b></p> <p>1. Le società di consulenza finanziaria svolgono l'attività di consulenza in materia di investimenti e ogni altra attività consentita nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Resta fermo il rispetto delle cause di incompatibilità determinate dalla Consob ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 7, lett. c) del Testo Unico.</p> <p>2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere le parole "società di consulenza finanziaria".</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b> <b>(Denominazione)</b></p> <p>1. La denominazione sociale delle società di consulenza finanziaria, in qualunque modo formata, deve contenere le parole "società di consulenza finanziaria".</p>	<p>incorpora, modificandole e integrandole, le previsioni contenute nel D.M. n. 66/2012.</p> <p>Il contenuto dell'attività delle società di consulenza finanziaria descritto dal comma 1 dell'articolo 2 del D.M. n. 66/2012 non è stato replicato nel nuovo Regolamento in quanto già disciplinato nell'ambito del TUF e del Regolamento Intermediari.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b> <b>(Requisiti di indipendenza)</b></p> <p>1. Non possono essere iscritte all'albo le società di consulenza finanziaria che intrattengono, direttamente, indirettamente, per conto di terzi, o per il tramite di terzi, rapporti di natura patrimoniale, economica, finanziaria, contrattuale, o di altra natura, con emittenti e intermediari, con società loro</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b> <b>(Requisiti di indipendenza delle società)</b></p> <p>1. Non possono essere iscritte nella relativa sezione dell'albo le società di consulenza finanziaria che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1.</p>	<p>L'<b>articolo 13</b> richiama, per le società di consulenza finanziaria, i requisiti di indipendenza stabiliti per i consulenti finanziari autonomi, con l'integrazione del comma 2, già presente nel D.M. n. 66/2012.</p>



### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p>controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.</p> <p>2. Non possono essere iscritte all'albo le società di consulenza finanziaria qualora la struttura del gruppo di cui eventualmente è parte la società stessa sia tale da condizionarne l'indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.</p> <p>3. Per la prestazione di consulenza in materia di investimenti le società di consulenza finanziaria non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio.</p> <p>4. Le società iscritte informano l'organismo, secondo le modalità da questo stabilite, dei rapporti intrattenuti con i soggetti di cui ai commi 1 e 2, dichiarando che essi non sono tali da condizionare l'indipendenza nella prestazione di consulenza in materia di investimenti. L'organismo valuta le suddette</p>	<p>2. Non possono essere iscritte nella relativa sezione dell'albo le società di consulenza finanziaria qualora la struttura del gruppo di cui eventualmente è parte la società stessa sia tale da condizionarne l'indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.</p> <p>3. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 10.</p>	
--	---	--

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

dichiarazioni ai fini della permanenza dell'iscrizione.		
<b>Art. 4 (Requisiti patrimoniali)</b>	<b>Art. 14 (Requisiti patrimoniali)</b>	
<p>1. L'iscrizione all'albo delle società di consulenza finanziaria è consentita previa sottoscrizione di un'assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell'iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 5.000.000 di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.</p> <p>2. L'organismo può modificare tali importi per adeguarli all'inflazione, nonché prevedere un massimale annuale maggiore in considerazione dei volumi di attività delle società di consulenza finanziaria.</p>	<p>1. L'iscrizione nella sezione delle società di consulenza finanziaria dell'albo è consentita previa sottoscrizione di un'assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell'iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 5.000.000 di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo. La polizza deve garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di consulenza conseguenti a negligenze ed errori professionali del consulente ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone – fisiche o giuridiche – del cui operato egli deve rispondere a norma di legge. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura.</p> <p>2. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 11.</p>	<p>Relativamente ai requisiti patrimoniali delle società di consulenza finanziaria, l'<b>articolo 14</b> del nuovo Regolamento, a parte il differente massimale annuo della copertura assicurativa previsto dal <b>comma 1</b> (che ricalca quello già previsto dall'articolo 4 del D.M. n. 66/2012), richiama, al <b>comma 2</b>, i criteri stabiliti per i requisiti patrimoniali dei consulenti finanziari autonomi.</p>
<b>Art. 5</b>	<b>Art. 15</b>	

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p style="text-align: center;"><b>(Requisiti di onorabilità e indipendenza dei soci)</b></p> <p>1. I soci devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal DM n. 206 del 2008.</p> <p>2. Non possono essere soci della società di consulenza finanziaria i soggetti che intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza di giudizio della società nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.</p> <p>3. Le società di consulenza finanziaria informano l'organismo secondo le modalità da questo stabilite, dei rapporti intrattenuti dai soci con i soggetti di cui al comma 2, dichiarando che essi non sono tali da condizionare l'indipendenza di giudizio della società nella prestazione di consulenza in materia di investimenti. L'organismo valuta</p>	<p style="text-align: center;"><b>(Requisiti di onorabilità e indipendenza dei soci)</b></p> <p>1. Ai soci delle società di consulenza finanziaria si applicano gli articoli 2 e 10.</p> <p>2. Nel caso in cui il socio di una società di consulenza finanziaria sia una persona giuridica, i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 10 si applicano alla medesima persona giuridica e i requisiti di onorabilità e di indipendenza previsti agli articoli 2 e 10 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella stessa.</p>	<p>Per i soci delle società di consulenza finanziaria, l'<b>articolo 15</b>, in linea con quanto previsto dal D.M. n. 66/2012, richiama l'applicazione dei requisiti di onorabilità e indipendenza previsti per i consulenti finanziari autonomi.</p> <p>Al <b>comma 2</b> viene specificato che ai soci persone giuridiche si applicano i soli requisiti di indipendenza, mentre agli esponenti della persona giuridica socio di una SCF si applicano, oltre ai requisiti di indipendenza, anche quelli di onorabilità.</p>
--	--	--

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p>le suddette dichiarazioni ai fini della permanenza dell'iscrizione.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b> <b>(Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali)</b></p> <p>1. Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso società di consulenza finanziaria, devono possedere i requisiti di professionalità, di indipendenza ed onorabilità previsti per i consulenti finanziari dal d.m. n. 206 del 2008.</p> <p>2. Coloro che svolgono funzioni di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal d.m. n. 206 del 2008 e i requisiti di indipendenza e di professionalità stabiliti dal codice civile per i sindaci, i componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione.</p> <p>3. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 3 del d.m. n. 206 del 2008.</p> <p>4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto la società dichiara la</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b> <b>(Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e situazioni impeditive degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria)</b></p> <p>1. Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso società di consulenza finanziaria, devono possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza previsti dagli articoli 2, 7 e 10.</p> <p>2. Coloro che svolgono funzioni di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 2 e i requisiti di indipendenza e di professionalità stabiliti dal codice civile per i sindaci, i componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione.</p> <p>3. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 6.</p> <p>4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto</p>	<p>I requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e le situazioni impeditive per le società di consulenza finanziaria previste dall'articolo 16 del nuovo Regolamento sono allineati a quelli dei consulenti finanziari autonomi.</p>

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

<p>decadenza dalla carica e ne informa senza indugio l'organismo.</p>	<p>sopravvenuto la società dichiara la decadenza dalla carica e ne informa senza indugio l'Organismo.</p> <p>5. Coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di consulenza finanziaria devono essere iscritti all'albo nella sezione dei consulenti finanziari autonomi.</p>	<p>La disposizione di cui al <b>comma 5</b> va letta in combinato disposto con quella di cui all'art. 3, comma 2, lett. d). Esse prevedono il divieto per gli esponenti aziendali di società di consulenza finanziaria di essere iscritti nell'albo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b> <b>(Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono attività di consulenza finanziaria per conto della società)</b></p> <p>1. I soggetti, siano essi soci, esponenti aziendali, collaboratori o ausiliari che svolgono, per conto della società, attività di consulenza finanziaria in materia di investimenti nei confronti della clientela, devono essere iscritti all'albo dei consulenti finanziari persone fisiche istituito ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>2. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano i requisiti patrimoniali previsti dal d.m. n. 206 del 2008.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 17</b> <b>(Requisiti dei soggetti che svolgono attività di consulenza finanziaria per conto della società)</b></p> <p>1. I soggetti, siano essi soci, esponenti aziendali, collaboratori o ausiliari che svolgono, per conto della società, attività di consulenza finanziaria in materia di investimenti nei confronti della clientela, devono essere iscritti nella sezione dell'albo dedicata ai consulenti finanziari autonomi.</p> <p>2. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano i requisiti patrimoniali previsti dall'articolo 11. La copertura dei danni</p>	<p>Il <b>comma 1</b> dell'articolo 17 stabilisce che i soggetti, siano essi soci, esponenti aziendali, collaboratori o ausiliari che svolgono, per conto della società, attività di consulenza finanziaria in materia di investimenti nei confronti della clientela, devono essere iscritti nella sezione dell'albo dedicata ai consulenti finanziari autonomi.</p> <p>Poiché l'iscrizione all'albo da parte dei consulenti finanziari autonomi richiede, tra l'altro, il possesso dei requisiti di esperienza professionale stabiliti per i consulenti abilitati all'offerta fuori sede (<i>cf.</i> articolo 8 del nuovo Regolamento), la disposizione in parola dà pertanto attuazione alla</p>

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

	<p>arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività svolta dal consulente finanziario autonomo che opera per conto della società è garantita dall'assicurazione prevista dall'articolo 14, comma 1.</p>	<p>previsione di cui all'articolo articolo 10, comma 6, del d.lgs. n. 129/2017 (di modifica al TUF in recepimento della MiFID II) per la parte che estende anche alle società di consulenza finanziaria, ai fini della relativa iscrizione all'albo, l'applicazione dei requisiti di esperienza professionale richiesti dalla MiFID II ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.</p> <p>In considerazione del rilievo che per i consulenti finanziari autonomi che svolgono attività per conto di una SCF non vige l'obbligo di sottoscrizione della polizza assicurativa, la disposizione di cui al comma 2 ha la finalità di chiarire che, in tal caso, opera l'assicurazione stipulata con la SCF.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>PARTE V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 18 (Disposizioni transitorie e finali)</b></p> <p>1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili alle domande di iscrizione all'albo presentate successivamente alla data</p>	<p>La <b>Parte V</b> del nuovo Regolamento è dedicata alle disposizioni transitorie e finali.</p> <p>Il <b>comma 1</b> dell'articolo 18 sancisce il principio generale per cui le disposizioni del nuovo Regolamento trovano applicazione con riferimento</p>

### Schema di DM unico sui consulenti finanziari

	<p>di entrata in vigore del medesimo. Per le istruttorie in corso a tale data continuano ad applicarsi i requisiti previsti dai DD.MM. 11 novembre 1998, n. 472, 24 dicembre 2008, n. 206 e 5 aprile 2012, n. 66.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i reati commessi dopo l'entrata in vigore del presente decreto si applicano i requisiti di onorabilità di cui agli articoli 2, 5, 15 e 16.</p>	<p>alle domande di iscrizione presentate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>In questo modo viene chiarito che per le istruttorie pendenti a tale data continuano a trovare applicazione i requisiti previsti dalla precedente normativa e che restano ferme le verifiche condotte dall'OCF.</p> <p>La disposizione di cui al <b>comma 2</b> ha invece la funzione di permettere ai soggetti già iscritti in forza dei precedenti requisiti, di continuare la permanenza nell'Albo; qualora dovessero commettere reati successivamente all'entrata in vigore del DM, si applicherebbe invece la nuova disciplina.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 19 (Abrogazioni)</b></p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il D.M. 11 novembre 1998, n. 472, il D.M. 5 aprile 2012, e il D.M. n. 24 dicembre 2008, n. 206.</p> <p>2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	<p>Il <b>comma 1</b> dell'articolo 19 sancisce l'abrogazione dei precedenti tre regolamenti disciplinanti la materia a far data dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento unico.</p>

**Schema di DM unico sui consulenti finanziari**

--	--	--